

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

RICORSO

dell'**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.)**, c.f. 80078750587, n persona del Commissario Straordinario , dott. Vittorio Guerriero Conti, nato a Lovere (BG) il 25 ottobre 1942, nominato con decreto ministeriale del 12 febbraio 2014 e, come tale, legale rapp.te pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale (atto del notaio Guido Tomazzoli di Roma del 24.7.2001, rep. n. 10804) della SOCIETA' di CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) S.p.A., Cod. Fisc. E Part. IVA 05870001004, con sede in Roma, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Emanuele De Rose (Cod. Fisc. DRS MNL 70 L 12 H501W, P.E.C. avv.emanuele.deroose@postacert.inps.gov.it); Antonino Sgroi (Cod. Fisc. SGR NNN 60 D 29 C351B, P.E.C. avv.antonino.sgroi@postacert.inps.gov.it), Lelio Maritato (Cod. Fisc. MRT LLE 64 B 22 D390K, P.E.C. avv.lelio.maritato@postacert.inps.gov.it) e Carla d'Aloisio (Cod. Fisc. DLS CRL 71H57 G482G, P.E.C. avv.carla.daloisio@postacert.inps.gov.it), per mandato a margine del presente atto e con loro elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29,

RICORRENTE

contro

SAILA S.p.A. , in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa nel giudizio d'appello dall' Avv. Giovanni Camillo Simonetti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via dell'Indipendenza n. 24,

Procura Speciale

Io sottoscritto, dott. Vittorio Guerriero Conti, nato a Lovere (Bergamo) il 25 ottobre 1942, nella qualità di Commissario straordinario dell'I.N.P.S. e, come tale, di legale rappresentante pro tempore dell'Istituto medesimo, e quale procuratore speciale della S.C.C.I. S.p.a., delego gli Avv.ti Antonino Sgroi, Lelio Maritato, Carla d'Aloisio, Emanuele De Rose, a rappresentare e difendere congiuntamente o disgiuntamente tra loro l'Istituto nel presente giudizio per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1131/2013, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso di loro in Roma, Via Cesare Beccaria 29.
Roma li,

E' autentica:

avv. Emanuele De Rose

RESISTENTE

e nei confronti di

EQUITALIA CENTRO S.p.a (già Equitalia Romagna S.p.a.), in
persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Marzio Pecci

RESISTENTE

per l'annullamento

della sentenza della Corte di Appello di Bologna, Sezione lavoro, n. 1131, resa
il 19 settembre – 2 ottobre 2013 nella causa in grado d'appello iscritta al n.
20/2010 R.G. alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 219/2011 R.G., non
notificata.

FATTO

La Saila S.p.A., con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale di
Forlì in data 15 giugno 2007 (R.G. 296/2007), proponeva opposizione avverso
le cartelle esattoriali n. 045 2002 00278826 10 e n. 045 2003 0007130 43 –
notificate rispettivamente in data 2 gennaio 2003 e 12 febbraio 2003 – con le
quali le era stato intimato di pagare la somma di euro 359.517,51 e di euro
44.884,00 per contributi previdenziali.

Le suddette pretese contributive scaturivano dal verbale ispettivo del 6
ottobre 2000 con il quale era stata contestata alla Saila S.p.A. una serie di
inadempienze contributive relative al periodo febbraio 1996 – settembre 1999.

L'Inps si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in
cancelleria il 22 novembre 2007, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione
per tardività della stessa e chiedendo comunque il rigetto della medesima per
infondatezza nel merito.

Con sentenza n. 181 del 2009 il Tribunale di Forlì dichiarava

inammissibile l'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 46 del 1999.

Con ricorso depositato in data 15 febbraio 2010 la Saila S.p.a. proponeva appello avverso la sentenza n. 181 del 2009 del Tribunale di Forlì.

Con ulteriori ricorsi di primo grado depositati nella cancelleria del Tribunale di Forlì in data 29 marzo 2010 e 16 giugno 2010, e successivamente riuniti (R.G. 308/2010), la Saila S.p.a. proponeva ulteriori opposizioni rispettivamente avverso le medesime cartelle esattoriali n. 045 2002 00278826 e n. 045 2003 0007130 43 – notificate rispettivamente in data 2 gennaio 2003 e 12 febbraio 2003 e già opposte con il sopra citato ricorso del 15 giugno 2007 – e avverso le intimazioni di pagamento n. 2010/0004094 e n. 2010/0004095, notificate in data 8 giugno 2010 e relative alle predette cartelle esattoriali notificate in data 2 gennaio 2003 e 12 febbraio 2003.

In particolare, con i predetti ricorsi di primo grado la Saila S.p.A. deduceva la prescrizione dei crediti azionati con le cartelle esattoriali notificate in data 2 gennaio 2003 e 12 febbraio 2003, essendo decorso al momento della notifica delle successive intimazioni di pagamento in data 8 giugno 2010 il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 della legge n. 335 del 1995.

L'Inps si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle opposizioni.

Con sentenza n. 19 del 2011 il Tribunale di Forlì rigettava le opposizioni proposte dalla Saila S.p.a.

Con ricorso depositato in data 18 marzo 2011 la Saila S.p.a. proponeva appello avverso la sentenza n. 19 del 2011 del Tribunale di Forlì.

Riassumendo, le pretese contributive dell'Istituto scaturenti dal verbale ispettivo del 6 ottobre 2010 sono state contestate dalla Saila S.p.A. mediante

due giudizi instaurati entrambi innanzi al Tribunale di Forlì, uno avente ad oggetto l'opposizione alle cartelle esattoriali n. 045 2002 00278826 e n. 045 2003 0007130 43, notificate rispettivamente in data 2 gennaio 2003 e 12 febbraio 2003, l'altro avente ad oggetto le intimazioni di pagamento n. 2010/0004094 e n. 2010/0004095, notificate in data 8 giugno 2010 e relative alle predette cartelle esattoriali notificate in data 2 gennaio 2003 e 12 febbraio 2003.

Entrambi i sopra citati giudizi si sono conclusi in senso favorevole all'Istituto con le sopra citate sentenze del Tribunale di Forlì n. 181 del 2009 e n. 19 del 2011.

Entrambe le suddette sentenze sono state impugnate dalla Saila S.p.A. con i sopra citati ricorsi in appello del 15 febbraio 2010 e del 18 marzo 2011.

Con le suddette impugnazioni, in particolare, la Saila S.p.A. ha ribadito l'intervenuta prescrizione del credito dell'Istituto per decorso del termine quinquennale tra la notifica delle cartelle esattoriali (2 gennaio 2003 e 12 febbraio 2003) e la successiva notifica delle intimazioni di pagamento relative alle predette cartelle esattoriali (8 giugno 2010).

In entrambi i giudizi si è costituito l'Inps rilevando, in particolare, che il termine di prescrizione, essendo il diritto contestato in giudizio, non era decorso durante lo svolgimento della controversia.

La Corte di Appello di Bologna, disposta la riunione dei giudizi, con sentenza n. 1131 del 2013, da un lato, rigettava il gravame della Saila S.p.A. avverso la sentenza n. 181 del 2009 del Tribunale di Forlì, dall'altro lato accoglieva l'appello della Saila S.p.A. avverso la sentenza n. 19 del 2011 del Tribunale di Forlì e dichiarava inesistente il diritto di procedere all'esecuzione

forzata del credito di cui alle intimazioni di pagamento in atti.

Avverso la summenzionata sentenza l'INPS, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, propone ricorso per cassazione per il seguente motivo in

DIRITTO

Violazione e falsa applicazione degli articoli 2935, 2943 e 2945 cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. .

L'Istituto ricorrente si duole perché la Corte d'Appello di Bologna ha dichiarato prescritto il credito relativo ai contributi oggetto di causa. A fondamento del "decisum" la Corte d'Appello ha osservato che era decorso il termine quinquennale di cui all'art. 3 della legge n. 335 del 1995 tra la data di notifica delle cartelle esattoriali (2 gennaio 2003 e 12 febbraio 2003) e la successiva notifica delle intimazioni di pagamento relative alle predette cartelle esattoriali (8 giugno 2010), e ciò nonostante il diritto in questione fosse "sub iudice", per essere state le predette cartelle esattoriali impugnate mediante ricorso in opposizione depositato il 15 giugno 2007 innanzi al Tribunale di Forlì.

Al riguardo, giova rilevare che l'eccezione di prescrizione formulata dalla Saila S.p.A. era stata disattesa dal Tribunale di Forlì con la sentenza n. 19 del 2011 sulla base delle seguenti affermazioni: «...*il fatto che la prescrizione del diritto si affermi maturata in costanza del procedimento conclusosi con la ridetta sentenza (la n. 181 del 2009 del Tribunale di Forlì, che aveva respinto le opposizioni a cartella esattoriale , n.d.r.) collide, per le brevi ragioni di cui appresso, con il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c. (che rispettivamente recitano, per quanto qui interessa:*

“La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si

inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio "

"Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio")».

«In primo luogo, la notifica della cartella esattoriale è da ritenersi equiparabile ad un atto con cui si inizia un giudizio esecutivo (poiché tipico e giudiziale è il rimedio dell'opposizione)».

«In secondo luogo, sarebbe contrario ai principi dell'ordinamento – e specificamente contraddittorio rispetto alla finalità della riscossione mediante ruoli con cui si è voluto accordare agli enti previdenziali, proprio per l'importanza delle relative entrate, una più efficace soddisfazione dei crediti – considerare irrilevante la notifica della cartella esattoriale rispetto al successivo instaurarsi del giudizio di opposizione, poiché ciò costringerebbe l'ente creditore ad una reiterazione di richieste di pagamento che sono invece già "materiate", per così dire, proprio dal titolo opposto» (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza del Tribunale di Forlì n. 19 del 2011).

Il ricorso in appello della Saila S.p.A. avverso la predetta sentenza n. 19 del 2011 che aveva rigettato l'eccezione di prescrizione, è stato accolto dalla Corte d'Appello di Bologna sulla base delle seguenti motivazioni:

«Tra la notifica delle due cartelle esattoriali, avvenuta nel gennaio e febbraio 2003, e la notifica delle relative intimazioni di pagamento, avvenuta nel giugno 2010, è ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale e non sono stati nel frattempo emessi atti interruttivi (la Equitalia Romagna s.p.a. richiama intimazioni di pagamento effettuate nel

2007, ma non prodotte in atti)».

«Ne consegue, che, essendosi verificato dopo la formazione del titolo esecutivo un fatto estintivo del credito, non sussiste un titolo legittimante l'esecuzione forzata e pertanto deve dichiararsi, in riforma della sentenza n. 19/11 del Tribunale di Forlì, l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per il recupero del credito di cui alle intimazioni di pagamento opposte» (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata).

Il Giudice di seconde cure, dunque, si è limitato a prendere atto del lasso di tempo intercorso tra la notifica delle cartelle esattoriali e la successiva notifica delle intimazioni di pagamento correlate alle cartelle medesime, non attribuendo alcun rilievo al fatto che le cartelle esattoriali in questione erano state opposte dalla Saila S.p.A. e che quindi il diritto di credito portato dalle stesse era oggetto di un giudizio in corso.

L'assunto della Corte d'Appello di Bologna non è condivisibile.

Ed invero, le argomentazioni della Corte d'Appello contrastano in primo luogo con il disposto dell'articolo 2935 cod. civ., secondo il quale *“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”*.

Orbene, nel caso in esame il Giudice di primo grado aveva concesso la sospensione dell'esecuzione della cartella esattoriale opposta, come risulta dal provvedimento collocato in calce al ricorso in opposizione alla cartella esattoriale proposto in data 15 giugno 2007 e che di seguito si trascrive:

«

R.G. 296/07

Cron. 917/D

TRIBUNALE DI FORLÌ

Sezione Lavoro

Il Giudice del lavoro,

letto il ricorso che precede;

*visti gli artt. 2, commi 4° e 6° D.L. n. 338 del 9/10/1989, art. 24, comma 5°
D.L. n. 46/99 e 442 ss c.p.c.,*

***previa sospensione dell'esecuzione della cartella esattoriale ricorrendone
gravi motivi,***

fissa

per la discussione della causa l'udienza del 13/12/2007

*ore 9.45 avanti a sé, invitando le parti a comparire di persona o tramite
procuratore generale o speciale.*

*Manda al ricorrente per la notifica del presente ricorso e decreto alle
controparti.*

Forlì, 15/6/2007

Il Cancelliere

Paolo Casadei

Il Giudice del Lavoro

dr.ssa Antonella Allegra

Depositato in Cancelleria il 18 GIUGNO 2007

Il Cancelliere Paolo Casadei»

E' pertanto evidente che nelle more della definizione del giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Forlì n. 181 del 2009, l'Istituto non poteva far valere il proprio diritto, essendo impossibilitato a portare ad esecuzione la cartella opposta e dovendo attendere la statuizione del Giudice adito circa la fondatezza nel merito del diritto di credito azionato in giudizio.

Né, d'altronde, si può ritenere che l'Istituto dovesse durante il giudizio in corso continuare ad emettere atti interruttivi della prescrizione, poiché – come

evidenziato dal Giudice di primo grado - l'ente creditore sarebbe costretto a reiterare una serie di richieste di pagamento già concretizzatesi con la notifica della cartella esattoriale opposta.

Si vuole da ultimo evidenziare che la tesi accolta dalla Corte d'Appello di Bologna avrebbe anche l'ulteriore effetto paradossale di far dipendere il maturare o meno della prescrizione dalla durata del processo, che potrebbe variare in base a fattori contingenti e collegati, ad es., al carico di controversie dei singoli uffici giudiziari.

La sentenza della Corte d'Appello di Bologna, in secondo luogo, risulta in contrasto anche con il disposto degli articoli 2943 e 2945 cod. civ.

Ed infatti, il Giudice di secondo grado non ha considerato che la prescrizione era stata interrotta per effetto dell'instaurazione del giudizio di opposizione a cartella esattoriale (art. 2943, primo comma, cod. civ.) e che, pertanto, la prescrizione non poteva decorrere fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio (art. 2945 cod. civ.).

Inoltre, la Corte d'Appello di Bologna non ha considerato il fatto che la memoria difensiva dell'Inps del 22 novembre 2007, con cui si chiedeva il rigetto del ricorso in opposizione della Saila S.p.A. del 15 giugno 2007, aveva valore di atto interruttivo della prescrizione.

Al riguardo si ritiene opportuno citare la seguente sentenza n. 7737 de 29 marzo 2007 di codesta ecc.ma Corte che, in fattispecie analoga alla presente, ha statuito quanto segue: *“Il precetto siccome atto non diretto alla instaurazione di un giudizio né del processo esecutivo, interrompe la prescrizione senza effetti permanenti, ed il carattere solo istantaneo dell'efficacia interruttiva sussiste*

anche nel caso in cui, dopo la sua notificazione, l'intimato abbia proposto opposizione; tuttavia, se il creditore opposto si costituisce formulando una domanda comunque tendente all'affermazione del proprio diritto di procedere all'esecuzione (ed in tale categoria va compresa certamente anche la mera richiesta di rigetto dell'opposizione) compie un'attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dal secondo comma dell'art. 2943 cod. civ., sicché, ai sensi del secondo comma dell'art. 2945 cod. civ., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”.

In termini analoghi si è espressa codesta ecc.ma Corte anche con la sentenza n. 13438 del 29 maggio 2013.

Il principio sopra affermato, relativo all'ipotesi di opposizione a precetto, appare applicabile anche al caso in esame in cui l'ente creditore dei contributi previdenziali si costituisce nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, chiedendo il rigetto dell'opposizione medesima. Ed infatti, in tale ipotesi l'ente previdenziale non ha altro modo per tutelare il diritto ai contributi previdenziali che chiedere il rigetto dell'opposizione; quindi non può negarsi a detta attività processuale il valore di atto espressivo della volontà di esercitare il diritto di credito con effetti non solo processuali ma anche concernenti l'interruzione della prescrizione.

Da quanto sopra esposto consegue che l'Inps, con la memoria difensiva del 22 novembre 2007, con cui aveva chiesto il rigetto del ricorso in opposizione della Saila S.p.A. del 15 giugno 2007, aveva interrotto la prescrizione prima del maturare del termine quinquennale di prescrizione computato a far data dalla notifica delle cartelle esattoriali opposte avvenuta in

data 2 gennaio 2003 e 12 febbraio 2003.

Per quanto sopra precede e con espressa riserva di aggiungere, variare ed ampliare in memoria, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come sopra rappresentato e difeso

chiede

che l'Ecc.ma Corte di Cassazione voglia accogliere il presente ricorso ed annullare conseguentemente la sentenza impugnata, con ogni conseguenziale pronuncia, anche in punto di spese.

Ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. si indicano gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda:

- 1) Provvedimento del Tribunale di Forlì del 15 giugno 2007 di sospensione dell'esecuzione della cartella esattoriale opposta;
- 2) memoria difensiva Inps di primo grado depositata in cancelleria il 22 novembre 2007.

Ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 98 del 2011 si dichiara che il valore della causa è di euro 404.401,51.

Nei modi e termini di legge saranno depositati in una con il presente ricorso recante mandato in calce: 1) originale del presente ricorso; 2) copia autentica della sentenza impugnata; 3) fascicolo giudizio di merito; 4) domanda di trasmissione del fascicolo d'ufficio.

Roma, 25 marzo 2014

Avv. Antonino Sgroi

Avv. Emanuele De Rose

Avv. Lelio Maritato

Avv. Carla D'Aloisio

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2014 il giorno del mese di in Ad istanza dell'I.N.P.S., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico notificazioni presso la Corte d'Appello di Roma

HO NOTIFICATO

il suesteso ricorso alla parte:

1) **SAILA S.p.A.** , in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa nel giudizio d'appello dall' Avv. Giovanni Camillo Simonetti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Indipendenza n. 24, c.a.p. 40121, ivi spedendo copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con ricevuta di ritorno

2) **Equitalia Centro S.p.a (già Equitalia Romagna S.p.a.)**, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Marzio Pecci, ed elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Lara Ferri in Bologna, via Rizzoli n. 3, ivi spedendo copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con ricevuta di ritorno

